



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI



ORDINANZA N. 18 /2010

(PORTO DI MARETTIMO)

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Trapani:

VISTO: il foglio n.9599/Tec in data 02/03/2010 dell'Ufficio Locale Marittimo di Marettimo;

VISTO: il Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R.16 dicembre 1992 n.495 recante il Regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

VISTA: la nota n. 38126 in data 22 maggio 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

VISTO: il verbale di consegna n. 54 in data 20 ottobre 2009;

VISTI: gli articoli 16, 17 e 30 del R. Decreto n°327 del 30.04.1942 che approva il Codice della Navigazione e l'art. 59 relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R n°328 del 15 febbraio 1952);

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare l'uso delle banchine e degli altri spazi nell'ambito portuale dell'isola di Marettimo, nonché l'accesso e la circolazione di persone e di veicoli in detta area, al fine di prevenire, altresì, i pericoli per la generale incolumità pubblica che possono derivare dallo svolgimento delle operazioni portuali;

RITENUTA: la necessità di rivedere e modificare la propria Ordinanza n. 51/2001 del 13 luglio 2001;

O R D I N A

Art. 1

(Denominazione scali/aree portuali)

Gli approdi dell'isola di Marettimo sono costituiti dagli scali portuali di seguito indicati e riportati nella leggenda dello stralcio di Carta nautica allegata alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante:

- 1.1 **SCALO NUOVO** ubicato nella parte orientale dell' isola, munito di fanale provvisorio a luce verde fissa (E.F. 3120), ridossato dai venti del III e IV quadrante ed aperto ai venti del I e II quadrante, è composto dalle seguenti banchine:
- Banchina di testata Scalo Nuovo di metri lineari 25 circa, con pescaggio fino a 7 metri;
 - Banchina Scalo Nuovo di metri lineari 100 circa, con pescaggio da 3 a 6 metri;
 - Banchina di Radice molo Scalo nuovo di metri lineari 40 circa, con pescaggio fino a 3 metri ;
 - Banchina pescatori Scalo Nuovo di metri lineari 40 circa con pescaggio da 1 a 3 metri;
 - Piazzale Scalo Nuovo di mq. 2125 circa;
 - Piazzale Monterey di mq. 200 circa;
 - Scalo d'alaggio di metri lineari 500 circa.

- 1.2 **SCALO VECCHIO** posto a NORD dello Scalo Nuovo, munito di fanale a luce rossa intermittente (E.F. 3116), ridossato dai venti del II e III quadrante ed aperto ai venti del I e IV quadrante, è composto:
- Banchina Scalo Vecchio di metri lineari 100 circa, con pescaggio da 1 a 3,5 metri;
 - Scalo d'alaggio di metri lineari 600 circa.
- 1.3 **SCALO DI MEZZO** area demaniale marittima di collegamento tra il porto Scalo Nuovo ed il porto Scalo Vecchio

Art. 2
(Ripartizione degli ormeggi – Norme di esercizio)

- 2.1 Gli ormeggi presso le banchine degli scali di cui al comma 1.1 sono così disciplinati:
- la banchina di testata allo scalo nuovo è riservata alle navi traghetto di linea che effettuano operazioni commerciali e alle navi cisterna utilizzate per l'approvvigionamento idrico dell'isola. Qualora la banchina non è utilizzata per le suddette operazioni è consentito l'ormeggio alle motobarche da pesca superiori a 10 TSL in transito o in sosta tecnica ed alle navi ed imbarcazioni da diporto, previa comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo;
 - la Banchina Scalo Nuovo è riservata all'ormeggio delle unità da diporto ed alle motobarche da pesca superiori a 10 TSL. La parte di banchina, ove è posizionato il respingente, in concessione demaniale marittima alla Società Siremar, è riservato all'attracco degli aliscafi di linea. Nel predetto tratto di banchina e più precisamente, tra la bitta d'ormeggio posta a proravia degli aliscafi e fino alla testata del suddetto Scalo è vietato l'ormeggio di ogni genere di unità; in casi di emergenza e di comprovata necessità, tale spazio potrà essere utilizzato previa autorizzazione dell'Autorità Marittima locale. In ogni caso, l'unità autorizzata dovrà mantenere l'equipaggio a bordo pronto ad eseguire ogni manovra necessaria a consentire l'ormeggio/disormeggio degli aliscafi di linea. La scaletta posta in banchina, nelle immediate vicinanze dello scalandrone di attracco per gli aliscafi, in prossimità della bitta di proravia dell'aliscafo, è riservata, fuori dagli orari di ormeggio degli aliscafi, alle operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri sulle unità da diporto che effettuano l'attività di noleggio/locazione. Le predette operazioni, potranno comunque avvenire soltanto in condizioni meteo-marine ottimali;
 - la Banchina di Radice Scalo Nuovo è riservata all'ormeggio di piccole unità da diporto o unità adibite a noleggio, locazione, diving;
 - la Banchina Pescatori è riservata all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca inferiori a 10 TSL. L'ormeggio di dette unità dovrà essere effettuato di punta, è consentito l'ormeggio affiancato in banchina per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita del pescato e di imbarco sbarco degli attrezzi da pesca;
 - la Banchina dello Scalo Vecchio è riservata alle piccole unità da diporto e alle unità da pesca inferiori a 10 TSL. L'ormeggio di dette unità dovrà essere effettuato di punta, è consentito l'ormeggio affiancato in banchina per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita del pescato e di imbarco sbarco degli attrezzi da pesca;

- 2.2 gli accosti in banchina delle unità mercantili devono avvenire nel rispetto dei turni stabiliti dal Comandante del Porto;
- 2.3 Negli specchi acquei antistanti Gli scali di alaggio del porto Scalo Nuovo e Scalo Vecchio è vietato l'ancoraggio di qualsivoglia natante, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima Locale per comprovate necessità e, comunque, per breve durata e senza intralcio alcuno all'utilizzazione degli stessi;
- 2.4 Il Comune di Favignana è responsabile della gestione tecnica, ivi compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione, delle colonnine di erogazione acqua ed energia elettrica ubicate sul Piazzale dello Scalo Nuovo;

Art. 3 (Navigazione all'interno del porto)

- 3.1 Nelle acque portuali tutte le unità devono procedere alla velocità minima per consentire la manovra e comunque con lo scafo in dislocamento;
- 3.2 Negli specchi portuali dell'Isola di Marettimo sono tassativamente vietati:
- La balneazione;
 - Lo svolgimento di attività sportive quali la pesca subacquea, tavola a vela, sci nautico ed altre attività che possono compromettere la sicurezza della navigazione;
 - La stesura di cavi da una banchina all'altra o dalle imbarcazioni alle banchine opposte se non per comprovati motivi di sicurezza dell'unità previa comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Marettimo;

Art. 4 (Destinazione delle aree portuali)

- 4.1 Il "Piazzale Scalo Nuovo" è destinato alla sosta invernale di piccole unità da diporto/pesca nei limiti temporali e degli spazi previsti dalla concessione demaniale marittima rilasciata al comune di Favignana e della regolamentazione che l'Amministrazione Comunale avrà cura di predisporre;
- 4.2 Il "Piazzale Monterey" e lo "Scalo d'alaggio" del porto Scalo Vecchio sono destinati alla sosta piccole unità da diporto/pesca nei limiti temporali e degli spazi previsti nel verbale di consegna n. 54/2009 dell'area al Comune di Favignana e nella regolamentazione che l'Amministrazione Comunale avrà cura di predisporre;
- 4.3 La messa a secco di piccole unità da pesca e da diporto, per periodi di tempo inferiore a 15 gg. è consentita sullo "Scalo d'alaggio" dello porto Scalo Nuovo, previa comunicazione da effettuare all'Autorità Marittima locale e con obbligo di rimozione dei materiali residui e di pulizia degli spazi utilizzati al termine della sosta. Qualora la sosta in dette aree si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, dovranno essere corrisposte le tariffe previste dall'ordinanza n. 18/97 del 15.02.1997;
- 4.4 E' vietata la messa a secco di qualsiasi unità da pesca e da diporto, nonché la sosta di qualsivoglia autoveicolo, su tutto il lungomare Scalo di Mezzo;
- 4.5 Sulle banchine e sugli spazzi portuali è vietato l'abbandono di qualsiasi materiale, attrezzatura e/o dotazione nautica, nonché il deposito di reti da pesca;

- 4.6 Salvo casi eccezionali, e previa autorizzazione del comandante del porto, nelle aree portuali di cui all'articolo 1, non sono consentiti depositi di prodotti infiammabili, esplosivi, radioattivi e comunque classificati pericolosi;
- 4.7 L'Autorità Marittima locale, ha la facoltà di far cessare in qualunque momento l'occupazione delle suddette aree portuali, a suo insindacabile giudizio, qualora lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza ed altre connesse con l'uso commerciale del porto. In tali casi gli utilizzatori hanno l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, le aree occupate rimettendole a disposizione dell'Autorità Marittima in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.;
- 4.8 A cura e totale responsabilità dell'utente, le eventuali merci/natanti depositati nell'ambito portuale, devono essere convenientemente sistemati e rizzati, così da evitare spostamenti accidentali, usando gli opportuni accorgimenti per evitare danni alle pavimentazioni dei piazzali/banchine.

Art. 5

(Disciplina delle operazioni alaggio e varo a mezzo gru)

- 5.1 Le ditte operanti all'interno del porto di Marettimo che effettuano le operazioni di alaggio e varo delle unità di cui sopra, in ossequio all'ordinanza n. 16/2004 emessa da questo Circondario Marittimo in data 09 marzo 2004, devono risultare iscritti nei registri di cui all'art. 68 comma 2° del Codice della Navigazione;
- 5.2 Durante lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo, la ditta operante dovrà bloccare il transito pedonale e veicolare lungo il tragitto seguito dalla gru. E' fatto obbligo a chiunque di non transitare e/o sostare lungo il raggio di azione della gru;
- 5.3 Le Ditte/Associazioni esercenti l'attività in questione, non devono comunque intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni commerciali del porto. Esse devono assicurare ogni adempimento previsto dalle norme antinfortunistiche, sulla circolazione stradale e sottoporre il proprio mezzo ai collaudi periodici previsti dalla vigente normativa;
- 5.4 Le operazioni di alaggio e varo di unità da diporto/pesca, salvo ragioni di comprovata necessità o urgenza, dovranno avvenire:
- Porto Scalo Nuovo: presso la radice della Banchina Scalo Nuovo, tuttavia, qualora gli spazi in banchina, consentano di effettuare le predette operazioni in completa sicurezza, le stesse potranno esse espletate lungo la "banchina pescatori" o la "banchina radice Scalo Nuovo";
 - Porto Scalo Vecchio: esclusivamente presso la radice della "banchina Scalo Vecchio.
- 5.5 Le ditte esercenti le predette attività, dovranno preventivamente assicurarsi che il tratto di banchina (a mare e a terra) necessario per lo svolgimento in sicurezza delle predette operazioni sia completamente libero. In caso contrario, le stesse, dovranno adoperarsi per lo sgombero delle suddette aree, provvedendo a contattare i proprietari delle imbarcazioni o di altri eventuali ostacoli che costituiscono intralcio all'attività suddetta.

Art. 6

(Disciplina dell'accesso delle persone, della circolazione e sosta dei veicoli nell'ambito portuale)

- 6.1 La circolazione dei veicoli lungo la “banchina Scalo Nuovo” è consentita per le sole operazioni di imbarco/sbarco dalle navi traghetto; in ogni caso, dovrà avvenire con la massima cautela ad una velocità non superiore ai 10 Km/h e non dovrà costituire intralcio e/o pericolo per le attività che si svolgono in porto (imbarco/sbarco passeggeri, ecc.). La circolazione lungo la predetta banchina dovrà avvenire costeggiando possibilmente il muro e comunque il più lontano possibile dal ciglio della banchina. Tutti coloro che transitano nell’area portuale di Marettimo sono tenuti a prestare la massima attenzione per evitare rischi alla propria ed altrui incolumità, in considerazione dell’esiguità degli spazi percorribili ed attesa, altresì, l’alta densità di traffico e di attività che nel periodo estivo interessano la zona;
- 6.2 Gli autoveicoli in attesa d’imbarco, esponendo il titolo di viaggio, dovranno incolonnarsi a partire dalla radice del pontile dello Scalo Nuovo solo dopo l’uscita dell’area portuale dei veicoli sbarcati dalle navi traghetto;
- 6.3 L’accesso per ragioni diverse da quelle rappresentate nel punto precedente, potrà essere concesso, previa autorizzazione del comandante del porto, in ragione degli spazi al momento disponibili o dell’affluenza di pedoni in banchina, agli autoveicoli che devono effettuare operazioni di carico/scarico di merci, per il tempo strettamente necessario alle operazioni medesime. I veicoli che si recano sottobordo agli aliscafi, dovranno arrivare almeno 15 minuti prima dell’arrivo del mezzo di linea, attendere nel piazzale posto in testata della banchina e ripartire solo dopo che i passeggeri in arrivo abbiano sgomberato totalmente gli spazi veicolari;
- 6.4 La circolazione dei veicoli lungo la “banchina Scalo Vecchio” è vietata;

Art. 7 (Segnalazione dei divieti)

- 7.1 Il Comune di Favignana è tenuto ad apporre nell’ ambito portuale la necessità segnaletica orizzontale e verticale informativa delle destinazioni d’uso, dei limiti e dei divieti, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, nonché il cartello di indicazione dell’Ufficio della Guardia Costiera;
- 7.2 Gli armatori delle unità/traghetti passeggeri sono tenuti a predisporre idonea segnaletica, nonché regolarizzare il flusso pedonale e dei veicoli che imbarcano/sbarcano posizionando transenne e adottando ogni altro accorgimento utile affinché l’imbarco dei passeggeri e degli autoveicoli avvenga in sicurezza.

Art. 8 (Norme Sanzionatorie)

- 8.1 I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi della vigente normativa sanzionatoria in ragione della fattispecie, e saranno responsabili degli eventuali danni derivanti dall’illecito comportato.

Art. 9 (disposizioni finali e transitorie)

- 9.1 E’ abrogata l’ordinanza 51/2001 datata 13/07/2001;
- 9.2 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, di cui si dispone la pubblicazione all’albo e sul sito web dell’ufficio,

nonchè la trasmissione per l'affissione agli albi degli uffici marittimi e dei comuni territorialmente interessati.

Trapani, lì 21/04/2010

F.TO
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Bernardo ARUTA